

Foglio complementare alla domanda d'indennità – Assicurazione maternità

Da compilare se la salariata ha più di un datore di lavoro (1 formulario per datore di lavoro)

Datore di lavoro

N° di affiliato :

Nome dell'impresa :

Indirizzo :

Telefono :

Persona assicurata

N° AVS :

Cognome e nome :

Indicazioni sul dipendente

Fornire le indicazioni inerenti alla situazione salariale dalla persona dalla persona assicurata. assicurata.

1 Salario orario

Ultimo salario orario per ore settimanali CHF

2 Indennità di vacanze e festivi (se salario orario)

CHF

3 Salario mensile lordo

CHF

4 Salario in natura (vitto e alloggio)

ora mese 4 settimane anno CHF

5 Altre retribuzioni (13a mensilità, provvigioni, gratificazioni, mance, ecc.)

ora mese 4 settimane anno CHF

6 Durata del rapporto di lavoro

dal

al

Salario soggetto a contributi AVS nei 9 mesi precedenti il parto (senza le indennità giornaliere dell'AINF o dell'AMal)			Assenze a causa di malattia o d'infortunio (specificare M=malattia / I=Infortunio)	
Mese	Anno	Anno	Dal	Al
Gennaio				
Febbraio				
Marzo				
Aprile				
Maggio				
Giugno				
Luglio				
Agosto				
Settembre				
Ottobre				
Novembre				
Dicembre				

Modalità di versamento

L'indennità deve essere versata : al datore di lavoro (persona assicurata con contratto di lavoro)
 alla dipendente (persona assicurata senza datore di lavoro o disoccupata)

Indirizzo bancario o postale per il pagamento dell'indennità

Banca* / CCP :

Titolare del conto :

Località :

*N° IBAN :

*Clearing della banca :

Importante

L'indennità in caso di maternità può essere accordata al massimo per 14 settimane e solo a condizione che, dopo il parto e durante il congedo di maternità, la madre abbia cessato a tutti gli effetti qualsiasi attività lucrativa. L'indennità in caso di maternità è versata anche se, allo scadere delle 14 settimane di congedo di maternità, non viene ripresa l'attività lucrativa. Una qualsiasi ripresa dell'attività lucrativa prima che siano trascorse le 14 settimane del congedo di maternità provoca l'estinzione immediata e irreversibile del diritto all'indennità di maternità. Se un'attività lucrativa è ripresa prima che siano trascorse le 14 settimane del congedo di maternità, il datore di lavoro e la madre s'impegnano ad informare immediatamente la cassa di compensazione. Le indennità in caso di maternità versate a torto devono essere restituite. La violazione intenzionale dell'obbligo d'informare può comportare delle sanzioni. Il datore di lavoro conferma d'aver preso conoscenza delle disposizioni sopra menzionate.

Luogo e data

Firma del datore di lavoro

.....